



13271-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. GIULIO SARNO Presidente
Dott. VITO DI NICOLA Consigliere rel.
Dott. DONATELLA GALTERIO Consigliere
Dott. UBALDA MACRI' Consigliere
Dott. ALESSANDRO M. ANDRONIO Consigliere

Sent. 485
UP 26/2/2021
R.G.N. 17733/20

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato in (omissis)

In caso di estinzione del
processo...
omissioni...
gli atti...
a...
dite...
D...
D...
D...
D...

avverso la sentenza in data 13.11.2019 della Corte di Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria del difensore della parte civile, avv. (omissis) , che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o in subordine per il rigetto

IL CANCELLIERE ESPERTO
Ludovico Martelli

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13.11.2019 la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia resa dal giudice di primo grado a seguito di rito abbreviato quanto alla penale responsabilità di (omissis) per il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. per aver costretto una giovane donna, cui aveva affittato una stanza all'interno della sua abitazione, a subire, essendo entrato nella sua camera mentre dormiva, atti sessuali proseguendo l'azione anche dopo il suo risveglio malgrado la resistenza opposta dalla vittima; ha tuttavia ridotto la pena inflittagli a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione stante l'intervenuta prescrizione e la

conseguente declaratoria di improcedibilità del reato ex art. 614 cod. pen. ascrittogli dal Tribunale in continuazione con quello di violenza sessuale.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 609 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, la valutazione di attendibilità della p.o. che la Corte di Appello aveva ancorato principalmente al breve tempo decorso tra il fatto e la presentazione della querela ed alle modalità di presentazione della stessa, elementi che invece rivelavano la propria inconsistenza tenuto conto secondo la comune esperienza le vittime dei reati di violenza sessuale necessitano di tempo per riuscire ad elaborare il trauma e ad esternarlo e che nello specifico era stata la sorella della p.o. a spingerla a denunciare l'accaduto, fatto che avrebbe dovuto indurre a valutare se le iniziali titubanze della ragazza non nascondessero, piuttosto, il carattere menzognero delle rivelazioni esternate ai suoi familiari. Evidenzia in ogni caso la presenza di numerosi punti d'ombra del quadro istruttorio, quali la circostanza che la giovane non presentasse segni di colluttazione sul suo corpo, come sarebbe stato logico in considerazione del fatto che l'imputato la aveva sovrastata e bloccata con il suo peso, il rifiuto da parte di costei di ogni forma di assistenza medica e psicologica dopo l'accaduto e soprattutto il fatto che, nonostante avesse, come dichiarato nella querela e nell'incidente probatorio, ripetutamente urlato, nessuno né dei coinquilini, né dei vicini l'avesse sentito, da ritenersi palesemente incongruo considerato che si trovava in una stanza di un appartamento di modeste dimensioni ubicato all'interno di un condominio. Contesta, inoltre, che potessero costituire elementi di riscontro la deposizione del padre, il quale aveva potuto constatare solo lo stato di disordine della stanza in cui si sarebbe svolto il fatto, che nulla aveva a che fare con il preteso abuso sessuale e le condizioni in cui era stata trovata la maglietta indossata dalla vittima, che ben avrebbe potuto essersi strappata nel corso della serata che aveva trascorso fuori casa con amici facendo ampio uso di bevande alcoliche, tanto più che nessuno aveva potuto confermare come fosse vestita prima di uscire e al momento del suo rientro nell'appartamento.

2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 609 bis ultimo comma cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego dell'attenuante posto che la particolare intensità della coartazione subita dalla vittima colta nel sonno, secondo la motivazione datane dalla Corte di Appello contrastava sia con la reale dinamica dei fatti atteso che non vi era stata alcuna congiunzione carnale e che non appena la ragazza aveva opposto in forma decisa la sua resistenza, l'imputato aveva desistito dalla condotta, addirittura scusandosi, sia con l'intensità del dolo considerato che questi versava in condizioni di

ubriachezza e non aveva perciò consapevolezza delle proprie azioni. Evidenzia inoltre come il fatto stesso che la vittima si fosse risolta a denunciare l'accaduto solo dopo le pressioni della sorella e che avesse rifiutato qualunque intervento medico o psicologico fosse sintomo di una percezione soggettiva priva di una particolare gravità.

2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 603 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che lacunosità del quadro probatorio giustificava la richiesta di integrazione probatoria atteso che l'escussione del fidanzato della vittima sarebbe stata di estrema utilità al fine di fare chiarezza sulla dinamica dei fatti e sulle confidenze ricevute dalla p.o. sugli atteggiamenti pregressi dell'imputato, oltre a provenire da fonte ben più attendibile rispetto ai familiari in quanto non coinvolto emotivamente e che dirimente sarebbe stata la deposizione di (omissis), anch'essa presente in casa al momento del delitto, sulla circostanza relativa alle grida della vittima che ove da costei non sentite avrebbe mutato radicalmente l'impianto accusatorio. Contesta altresì la valutazione di inutilità resa dalla Corte di Appello in ordine all'escussione di soggetti diversi da (omissis) sul presupposto che "nessun testimone avrebbe riferito di aver sentito urlare la ragazza perché ciò avrebbe significato spiegare perché non fosse poi intervenuto in suo soccorso", rilevando in primis come simili remore non fossero state di impedimento all'escussione dello Jara e comunque che, non essendovi in capo ai soggetti presenti in casa alcun obbligo giuridico di impedire l'evento, mai costoro avrebbero potuto essere coinvolti nel processo in qualità di correi dell'imputato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile.

Lo stesso è infatti rivolto ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di secondo grado, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione della Corte d'appello, senza offrire elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare carenze o vizi logici su punti decisivi del gravame. Sul punto va in primo luogo ribadito che il controllo sulla motivazione operato dal giudice di legittimità resta circoscritto, per l'espressa previsione normativa dell'art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o nella scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla loro ricostruzione e valutazione.

Al contrario, le contraddittorietà e le lacune motivazionali assunte dalla difesa non evidenziano alcuna incongruenza logico argomentativa presente all'interno del

provvedimento impugnato, ma, fondandosi esclusivamente su congetture astratte, prive di alcun riscontro evincibile dal compendio probatorio, si risolvono in censure che si sviluppano pressochè integralmente nell'orbita del merito.

Quale premessa generale resa necessaria dall'impostazione difensiva che attacca la valutazione complessiva del compendio probatorio, deve essere chiarito che il giudice di merito non deve limitarsi ad una considerazione atomistica e parcellizzata delle prove, né procedere ad una mera sommatoria di queste ultime, ma deve preliminarmente valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex plurimis, Sez. 1, n. 20416 del 20/04/2016; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017). Ne consegue che in sede di impugnazione l'imputato non può in una contestazione che involge, come nel caso di specie, l'intera sentenza censurare l'intrinseca validità probante dei singoli elementi passati in rassegna dal giudice di merito isolatamente considerati, qualora questi siano parte di un complessivo quadro accusatorio che, integralmente valutato, conduca coerentemente alla pronuncia di colpevolezza, stante l'assenza di ipotesi alternative dotate di un maggiore grado di certezza probatoria e, prima di tutto, logica.

Nello specifico, in ogni caso, le doglianze articolate nel motivo in esame risultano sin dalla stessa prospettazione difensiva agganciate ad argomenti soltanto suggestivi che si limitano ad ipotizzare come possibili le differenti letture suggerite, che non trovano tuttavia alcun appiglio nelle risultanze istruttorie debitamente scandagliate dai giudici di appello: si appalesano così in tutta la loro inconsistenza le censure rivolte al fatto che la maglietta, che la vittima assume esserle stata strappata dall'imputato nel mentre tentava di opporgli resistenza e che è stata ritrovata dagli agenti di PG intervenuti a visionare lo stato dei luoghi ben prima che costei rendesse alcuna versione dell'accaduto, potesse essersi lacerata la notte prima nel corso di non meglio specificati festini anch'essi soltanto ipotizzati, ovvero alla circostanza che fosse stata la sorella, appena appresi i fatti, a richiedere l'intervento della polizia senza che tuttavia a tale iniziativa avesse fatto seguito alcuna titubanza della p.o. nella narrazione dei fatti, esposta con coerenza e dovizia di particolari e rimasta inalterata nelle successive audizioni nelle quali aveva fornito anche plausibile giustificazione degli indugi iniziali, costituita

dal timore delle conseguenze che avrebbero potuto derivare all'imputato, padre di una bambina in tenera età, condotta questa che lungi dall'essere stata ritenuta segno di mendaci dichiarazioni, è stata, al contrario, reputata indice dell'attendibilità soggettiva della ragazza in quanto comprovante l'assenza di ragioni di astio o inimicizia personale con il suo padrone di casa, peraltro avvalorata dal racconto anche di elementi in suo favore, quali il fatto di essersi scusato dopo l'aggressione nei suoi confronti e di non avergli attribuito abusi ulteriori rispetto a quelli descritti che non avevano interessato la zona dei genitali, ovvero del fatto che non si fosse recata a farsi visitare presso un presidio medico stante l'assenza di condotte penetrative o di lesioni. La corte distrettuale si è peraltro fatta carico dell'iniziale obiezione sollevata dalla difesa in ordine all'inverosimiglianza del fatto che la vittima, che aveva dichiarato di avere urlato non appena resasi conto della presenza dell'uomo nel suo letto, non fosse stata sentita da alcuno dei soggetti presenti nell'appartamento, evidenziando con argomentazioni logiche ed aderenti al compendio probatorio acquisito, come l'ospite addormentatosi nel soggiorno dell'appartamento, sentito a s.i.t., avesse dichiarato di non essersi neppure accorto, in quanto caduto in un sonno profondo dopo aver fatto uso di alcoolici, del rientro della ragazza in casa e come in ogni caso i fatti si fossero svolti all'interno di una stanza in cui nessun altro all'infuori dell'imputato ed il soggetto passivo era presente.

2. Anche il secondo motivo, compendiandosi in censure valutative sulla esclusione della minore offensività del fatto, deve essere dichiarato inammissibile. La Corte Sabauda, nella coerente declinazione della consolidata interpretazione dell'art. 609 bis ultimo comma cod. pen., che impone di considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto nella sua globalità che possano incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato, e dunque valutando la qualità dell'atto compiuto, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di quest'ultima, l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato anche in termini psichici, ha ritenuto elementi ostativi all'applicabilità dell'attenuante sia l'approfittamento delle condizioni di minorata difesa della p.o. in quanto aggredita mentre dormiva - sopravvivendo ai fini della configurabilità delle modalità del fatto la specifica aggravante di cui all'art. 61 n.5) cod. pen., elisa ai soli fini della graduazione della pena dal giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche dichiarate prevalenti -, sia l'intensità del dolo evidenziata dalla perseveranza nell'azione delittuosa nonostante l'opposizione esplicitata dalla giovane non appena resasi conto, al suo risveglio, di quanto le stava accadendo. Siffatta motivazione intrinsecamente lineare ed improntata a razionale coerenza, non è neppure scalfita dalle doglianze difensive che, lungi dall'evidenziare carenze argomentative o fratture logiche nelle quali soltanto si sostanzia il vizio motivazionale deducibile innanzi a questa Corte,

si risolvono o nella evidenziazione di elementi inconferenti, quali la condizione di ubriachezza del prevenuto che, in quanto non derivata da caso fortuito o forza maggiore, non ne intacca l'imputabilità così come dispone l'art. 92 cod. pen., o manifestamente infondati prospettando una desistenza dall'azione che l'inconfigurabilità del tentativo, per essersi il reato perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, esclude alla radice, o nell'interposizione di divergenti elementi di valutazione che non possono trovare ingresso nella presente sede di legittimità.

3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il terzo motivo.

Al riguardo non può prescindersi dal rilievo, dirimente, che il procedimento in esame si è svolto in primo grado, su richiesta dell'imputato, nelle forme del rito abbreviato "non condizionato".

La peculiare caratteristica del giudizio abbreviato è data dalla definitiva rinuncia da parte della difesa al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438, comma 5 c.p.p.; conseguentemente i poteri del giudice di appello di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., analogamente a quelli di assumere in primo grado gli elementi necessari ai fini della decisione ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5 c.p.p., sono solo quelli officiosi regolamentati dal 3 comma, che prescindono cioè dall'iniziativa dell'imputato in difetto di una prerogativa processuale in capo a quest'ultimo ormai definitivamente abdicata con la scelta iniziale, e vanno esercitati solo quando emerga un'assoluta necessità di natura probatoria. Nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono perciò titolari soltanto di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017 - dep. 05/04/2017, Rv. 270069).

Considerato quindi che la riapertura dell'istruttoria, che in sede di appello ha già carattere eccezionale, in caso di giudizio abbreviato può essere disposta solo in caso di assoluta necessità, valutata di ufficio dal giudice per lo più di fronte a fronte di nuove prove emerse nel corso del processo, è di tutta evidenza, a leggere il disposto delle sentenze di primo e secondo grado, che questo non fosse il caso che ci occupa atteso che il ricorrente ha sollecitato l'acquisizione di prove testimoniali di cui poteva sin dall'inizio disporre ed alle quali ha rinunciato optando per il rito abbreviato non condizionato. Correttamente pertanto la Corte di merito ha rigettato la sollecitazione all'esercizio del potere officioso di rinnovazione istruttoria evidenziando oltre all'iniziale disponibilità delle prove in capo

all'imputato, la mancanza del carattere di decisività delle stesse a fronte di un quadro probatorio articolato e completo.

4. All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

A carico del medesimo vanno altresì poste, secondo la regola della soccombenza, le spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile in relazione alle quali, essendo stata costei ammessa al gratuito patrocinio, può essere pronunciata nella presente sede di legittimità la sola condanna generica in favore dell'Erario, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione dei relativi importi mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019 - dep. 12/02/2020, De Falco, Rv. 277760)

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2000, disponendo il pagamento in favore dello Stato

Così deciso il 26.2.2021


Il Consigliere estensore

Donatella Galterio



Il Presidente

Giulio Sarno



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge

